



REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale

della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 2257 del 02.02.2022/8.11.2022

/ Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato delle autonomie locali
e della funzione pubblica

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

(rif. nota prot. 1044 del 24 gennaio 2022)

Oggetto: Erogazione e recupero somme assegnate al comune di Montevago in attuazione dell'art.2 della L.R. n. 22/2021 e s.m.i, destinate a "consentire una gestione ordinaria ed efficace del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento".

1. Con la richiesta di parere in riscontro Codesto Dipartimento chiede l'avviso di questo ufficio in merito ai tassi di interesse applicabili ad una erogazione e recupero somme assegnate – al comune di Montevago - in attuazione alla L.R. 22/2021 art 2¹

¹ L.R. 3-8-2021 n. 22

Art. 2 Azioni per il passaggio della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento.

1. Allo scopo di consentire il passaggio ad una gestione ordinaria ed efficace del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento, scongiurando così il verificarsi di soluzioni di continuità e pregiudizi per l'igiene e l'ordine pubblico, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, dipartimento regionale delle autonomie locali, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, ad una erogazione straordinaria pro-quota ai comuni partecipanti all'Azienda speciale consortile "A.I.C.A. - Azienda Idrica Comuni Agrigentini", per un importo complessivo non superiore a 10.000 migliaia di euro.

2. Le somme di cui al comma 1 sono erogate ai comuni facenti parte dell'A.I.C.A. in rapporto alla popolazione residente e sono rendicontate e recuperate in cinque anni, sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso annuale approvato dal consiglio comunale.

3. In caso di omesso versamento delle rate annuali, le stesse sono recuperate nei confronti dei singoli comuni debitori con le modalità di cui al comma 24 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 10.000 migliaia di euro cui si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, quanto a 5.000 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e, quanto a 5.000 migliaia di euro, mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, programma 3, capitolo 215740.

Viene specificato che la restituzione della somma – attribuita nella misura stabilita con D.A. n. 267 del 25.08.21 (non allegato) – “*dovrà avvenire secondo apposito piano finanziario di rimborso (approvato dal consiglio comunale) in un tempo massimo di cinque annualità, comprensivo degli interessi legali ed avente decorrenza dall’esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà effettuata l’erogazione.*”.

Codesto Dipartimento riferisce, inoltre, che il tasso legale originariamente previsto dal piano di ammortamento approvato dal comune di Montevago (non allegato), è quello stabilito dall’allora vigente D.M. del M.E.F. del 11 dicembre 2020.²

Ma, viene altresì specificato, con il recente D.M. del M.E.F. del 13 dicembre 2021 il tasso legale ha subito una consistente variazione.³

Quanto sopra premesso, e considerato che ai sensi dell’art. 1282 c.c., gli interessi sono dovuti sulle somme liquide ed esigibili, si chiede di individuare la data alla quale fare riferimento per stabilire il tasso di interesse applicabile.

Vengono prospettate, al riguardo, 4 diverse soluzioni:

1. Data del provvedimento di assegnazione con il quale è stata formalmente assegnata la somma spettante.
2. Data della delibera consiliare con la quale è stato approvato il piano di rimborso;
3. Data del provvedimento di liquidazione delle somme da erogare;
4. Data di effettiva erogazione delle somme.

Ritiene, codesto Richiedente, che in ottemperanza al principio del “*tempus regit actum*” il tasso legale da applicare sarebbe quello vigente al momento della emanazione del decreto di assegnazione, pur dovendo gli interessi decorrere dal momento della effettiva erogazione.

2. In Ordine al quesito sottoposto si osserva quanto segue.

Preliminarmente si chiarisce che questo Ufficio è istituzionalmente tenuto a rendere pareri su quesiti interpretativi e/o applicativi relativi a norme regionali di fonte

² D.M. 11 dicembre 2020

Art.1 - La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,01 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

³ D.M. 13-12-2021

Art. 1. La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata all'1,25 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

legislativa o regolamentare, e non anche a suggerire indicazioni operative riferibili ai poteri di gestione ascritti agli organi di amministrazione attiva.

Purtuttavia, nell'ottica di una fattiva collaborazione che contraddistingue le interlocuzioni tra i dipartimenti regionali, si formulano le seguenti considerazioni.

La disposizione normativa contenuta nella L.R. n. 22/21 autorizza Codesto Dipartimento ad una erogazione straordinaria pro - quota ai comuni partecipanti all'Azienda speciale consortile "A.I.C.A.".

Le somme – ripartite "*in rapporto alla popolazione residente*" - vengono recuperate in cinque anni, sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso annuale approvato dal consiglio comunale.

In caso di mancato versamento delle rate annuali le stesse vengono recuperate in conformità a quanto disposto dall'art. 7 comma 24 della L.R. n. 3/2016 che così dispone:

"Per i crediti non riscossi nei confronti degli enti locali, a qualsiasi titolo, la Regione procede alla riduzione dei trasferimenti ordinari."

La norma regionale non sembra lasciare spazio a dubbi interpretativi di alcun tipo, rinviando la stessa - per la regolazione del singolo rapporto debitorio – ad un piano finanziario che deve essere non solo formulato in modo dettagliato ma anche successivamente approvato dal consiglio comunale.

Sarà proprio in sede di formulazione ed approvazione del singolo piano finanziario che andranno preliminarmente pattuite le condizioni ed i termini di restituzione.

Ciò premesso nel sottolineare che l'interpretazione di atti amministrativi posti in essere dai singoli dipartimenti rimane ascritta esclusivamente allo stesso ramo di amministrazione che li ha adottati, si osserva che comunque la richiesta di parere è pervenuta a questo ufficio sprovvista della documentazione menzionata, rendendo oggettivamente impossibile formulare un avviso sulla specifica fattispecie sottoposta.

Purtuttavia ed in linea generale si concorda con Codesto Richiedente sul fatto che a reggere una obbligazione non possa che essere la disposizione vigente al momento in cui la stessa è venuta in essere, e che, sempre in linea generale, ed in ossequio alle disposizioni codicistiche richiamate, possono produrre interessi solo le somme effettivamente entrate nella disponibilità del soggetto debitore.

Resta però inteso che per lo specifico caso del contribuente ex art. 2 l.r. 22/21 il legislatore regionale ha previsto che a regolare il singolo rapporto debitorio sia proprio l'accordo tra l'ente erogatore e l'ente destinatario del finanziamento.

È, pertanto, in quella sede che potrà e dovrà essere concordato un piano specifico di restituzione.

Unitamente alle rate costanti di sorte capitale può essere prevista la corresponsione sia di interessi variabili - eventualmente ancorati al tasso legale corrente per singolo anno di riferimento e dunque suscettibili di oscillazioni nel corso della graduale restituzione - sia di interessi fissi, preventivamente stabiliti nella misura.

In tal caso ogni eventuale successiva modifica del tasso dovrebbe seguire la medesima procedura prevista dalla legge 22/21, rendendosi dunque necessaria una modifica del piano finanziario ed una necessaria nuova approvazione da parte del comune.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 /6/1998 , n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso presso codesto dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8/9/1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente ufficio.

Il funzionario

f.to Avv. Marina Miceli

F.to il Dirigente

Avv. Francesca Marcenò

F.to L'Avvocato Generale

Bologna